

N. 01730/2010 REG.SEN.
N. 01134/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2006, proposto da:

Brasacchio Elvira, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Dal Molin e Graziano Dal Molin, presso lo studio dei quali, in Milano, via Leopardi, 22, è elettivamente domiciliata;

contro

Comune di Nerviano, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Marsico, presso il cui studio, in Milano, via P. Cossa, 2, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

della nota prot. n. 4695 del 16.2.2006 con cui il Comune di Nerviano ha comunicato la non accoglibilità dell'istanza di sanatoria, nonché di ogni atto preordinato, conseguente o connesso ed in particolare della nota del Comune prot. n. 37025 del 9.12.2005 e del verbale della polizia locale del Comune di Nerviano del 30.9.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nerviano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori Alessandro Dal Molin e Antonio Chiarolanza (in sostituzione di Marsico);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Brasacchio impugna i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune di Nerviano le ha comunicato il preavviso di rigetto ed il diniego definitivo dell'istanza di sanatoria presentata il 10.12.2004 nonché il verbale della polizia municipale del 30.9.2004, articolando le seguenti doglianze:

I. violazione e falsa applicazione dell'art. 32, c.32, l. n. 326/2003; violazione del principio costituzionale di buon andamento della p.a.; eccesso di potere per travisamento dello stato di fatto;

II. violazione dell'art. 10 bis, l. n. 241/1990.

2. L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio deducendo, oltre all'infondatezza nel merito, l'inammissibilità del ricorso: l'impugnazione del verbale di polizia del 30.9.2004 - afferma la difesa dell'amministrazione - è tardiva, in quanto tale atto era espressamente richiamato nell'ordinanza di sospensione n. 107 dell'8.10.2004; ciò comporta l'inammissibilità dell'intero ricorso in quanto le note impugnate del 9.12.2005 e del 16.2.2006 hanno quale presupposto l'accertamento contenuto nel verbale di polizia.

3. All'udienza del 28 aprile 2010 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

4. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame della questione di rito sollevata dall'amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del ricorso che va, dunque, respinto.

5. Una delle ragioni poste alla base del provvedimento di diniego di condono consiste nella mancata ultimazione di parte delle opere entro la data del 31.3.2003, così come attestato dalla polizia locale con il verbale del 30.9.2004.

5.1 La polizia locale ha accertato che alla data del 27.9.2004 erano in corso lavori edili consistenti in: cambio di destinazione d'uso del garage dell'abitazione, da ricovero ad ufficio; realizzazione a confine con le altre proprietà di garage sotterranei; costruzione di una rampa d'accesso dal livello della strada sino a quello dei box di nuova edificazione; formazione di un nuovo edificio sopra il manto di copertura dei box; messa in opera di una scala in cemento armato; predisposizione di muretti protettivi.

5.2 Non può condividersi l'assunto della ricorrente, secondo cui alla data del sopralluogo il completamento funzionale delle opere era già avvenuto ed erano in corso solo alcuni lavori di messa in sicurezza e di finitura: il verbale attesta, difatti, chiaramente che i lavori in corso alla data del 27.9.2004 avevano ben altra entità, consistendo in cambio destinazione d'uso e nella realizzazione di box.

5.3 Il verbale, redatto polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, ha efficacia probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso, relativamente alle opere edilizie in corso di realizzazione ai fini della determinazione dell'ultimazione o meno delle opere abusive (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2003, n. 177).

5.4 Non assume rilievo la contestazione, da parte della ricorrente, della data, indicata nel verbale, di inizio dei lavori per il cambio di destinazione d'uso e la formazione dei box (gennaio 2004) e dei lavori inerenti il sottotetto (agosto 2004), che, non essendo frutto di un accertamento diretto da parte della p.a. ma essendo basata su dichiarazioni provenienti da terzi non identificati, sarebbe inidonea a far fede fino a querela di falso.

L'attestazione da parte della polizia che tali lavori erano in corso alla data del 27.9.2004 è, difatti, sufficiente per escludere la mancata ultimazione degli stessi entro il termine del 31.3.2003 e, dunque, la condonabilità delle opere.

6. Attesa la legittimità del motivo di diniego, la fondatezza degli ulteriori motivi di ricorso non porterebbe comunque all'annullamento dell'atto. In presenza di un provvedimento sostenuto da più motivi, ciascuno autonomamente idoneo a darne giustificazione, la giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere sufficiente che sia verificata la legittimità di uno di essi, per escludere che l'atto possa essere annullato in sede giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).

7. Per le ragioni esposte il ricorso è, dunque, infondato, e va, pertanto, respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Nerviano, delle spese del presente giudizio che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Silvia Cattaneo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO